PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI

Art. 4

Copertura finanziaria

All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e per lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.774 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.314 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. All'onere relativo all'attuazione degli articoli 1, comma 9, e 3, comma 2, valutato in lire 5.727 milioni per l'anno 1996, in lire 5.995 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.616 milioni annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, pari a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 marzo 1996, non più in vigore dal 2 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione/art-4-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it